

Università Agraria

"Le Università Agrarie sono enti pubblici non economici che amministrano beni di uso civico, generalmente terreni agro-forestali, di proprietà dell'insieme degli utenti appartenenti all'ente stesso. Gli utenti usufruiscono del bene, rispetto all'utilizzazione delle risorse agricole dei terreni, senza però poterlo alienare.

Gli usi civici sono un diritto appartenente ad una collettività esercitato su un terreno, in modo da ricavarne benefici utili alla sussistenza della popolazione stessa.

In base alla legge degli usi civici n. 1766 del 1927, i terreni gravati da questi diritti, stimabili nel Lazio in quasi 500.000 ettari, su una superficie regionale complessiva di 1.800.000 ettari, sono gestiti in maggioranza dalle Università Agrarie." (dal sito della Regione Lazio).

Ogni università agraria è regolamentata da un proprio statuto.

Le Università Agrarie sono regolamentate dalle seguenti leggi:

Legge 24 giugno 1888, n. 5489

Legge 4 Agosto 1894, n. 397

Legge 16 giugno 1927, n. 1766

Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordino degli usi civici.

R.D. Approvazione del regolamento in esecuzione della Legge 16 giugno 1927 n. 1766

Legge 17 Aprile 1957, n. 278

Costituzione dei Comitati Frazionali per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico.

La Storia

"Per l'applicazione della legge Tittoni del 4 agosto 1894 circa i domini collettivi, in Riano venne costituito l'ente Università Agraria. La prima convocazione degli utenti fu eseguita il 30 aprile 1903, ma la Giunta Provinciale Amministrativa approvò lo statuto il 29 maggio 1904. Di fatto però l'Università Agraria cominciò a funzionare alla fine del 1906; quando cioè il comune le consegnò tutti i terreni provenienti dall'affrancazione di tutti gli usi civici.

Ma non appena l'Ente Agrario assunse il potere, diede querela al principe di Piombino per non pagare il canone delle affrancazioni stabilito dalla Giunta d'Arbitri di Roma il 24 giugno e 3 agosto del 1905, impugnando la validità delle affrancazioni, essendo state eseguite dal comune, il quale non aveva il potere di farlo, spettando un tale diritto all'Università Agraria, la quale, sebbene ancora non lo fosse, doveva già essere costituita fin dal 1894.

Il principe Don Francesco Boncompagni Ludovisi saputo ciò, il 27 gennaio 1908, citò innanzi alla quarta sezione del tribunale di Roma l'Università Agraria per il pagamento di L. 15.430,36 di canoni arretrati e il rimborso delle tasse pagate fino al 31 dicembre 1906.

Discussa la causa, il tribunale, con sentenza del 28 agosto e 4 settembre 1908, respinse ogni controversia, condannando l'Ente Università Agraria a pagare al principe L. 13.094,91 con i relativi interessi legali, decorrenti dal 27 gennaio 1908.

L'Università Agraria ricorse in appello, ma questo fu respinto. Dopo questa sconfitta giudiziaria, si corse ai ripari. Ma in quale maniera? Domandando scusa al principe dell'errore commesso e biasimando coloro dell'Università che l'avevano combinato; quindi si rinnovava al principe la preghiera di concedere ai rianesi quella quantità di terra che aveva promesso.

L'istanza venne firmata dal Sindaco, dal Presidente dell'Università Agraria, dal Consiglio Comunale, dal Consiglio dell'Università e da 72 capofamiglia.

Il principe, bontà sua, accolse l'istanza e il 27 agosto 1910 concedeva all'Università Agraria in enfiteusi 62 rubbia, pari a 115 ettari di terreno con il canone di L. 2.200 da pagarsi ogni anno al principe e con la condizione che i terreni dovevano essere coltivati in modo intensivo e razionale in modo cioè da renderli veramente fruttiferi.

Con questa ultima concessione il principe dava all'Università Agraria di Riano 262 rubbie di terreno, pari ad ettari 482. Dopo tutto questo Comune ed Università ringraziarono il principe e rinunziarono a tutte le pretese.

Si sperava che la pace fosse duratura, ma non fu così : un Commissario Prefettizio dell'Università Agraria il 29 marzo del 1928, presentò al Commissario Regionale di Roma formale denuncia contro il principe, affinché fossero rivedute tutte le affrancazioni degli usi civici, perché i contratti di esse affrancazioni non risultavano sottoposti alla prescritta approvazione preventiva della Giunta d'Arbitri e del competente Ministero.

Questo ricorso ha dell'incredibile, fa veramente stupire ! Esso fa ritenere che il detto Commissario o era un grande ignorante o non aveva letto nulla delle affrancazioni del 1879 e del 1902 e del 1905. Essendo perciò detto ricorso fondato sopra la crassa ignoranza di quanto legittimamente era stato stipulato e deciso tra il principe e l'Università Agraria, fu rigettato senza alcuna risposta.

Finì così la contesa giuridica per gli usi civici con piena soddisfazione dei rianesi e del principe Boncompagni Ludovisi."

Integralmente tratto dal libro "Riano" di Padre Giorgio da Riano.